

DELIBERA N. 80 DEL 06.05.2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO LEGALE PER PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE CONTRO AVVOCATO ESTERNO.

Il Direttore relaziona il C.d.A. in merito alla peculiare situazione dell'avv. **omissis** del Foro di Treviso, legale al quale, in forza del contratto di data 22 agosto 2017, Ater Treviso conferiva la trattazione di specifici affari (numero C.I.G. **omissis**). Il succitato contratto prevedeva espressamente come "l'A.T.E.R. dovrà rimborsare all'Avvocato le anticipazioni e le spese imponibili da questi sostenute, nonché le spese generali che vengono concordate in via forfettaria nella misura del 15% sul compenso, nonché dovrà corrispondere gli accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) al netto della ritenuta d'acconto" (art. 2, lett. N, n. 1) e, in ordine alle modalità e termini di pagamento (art. 4) si stabiliva come "l'A.T.E.R. si impegna ad effettuare i pagamenti dovuti per la regolare esecuzione dei servizi legali entro n. 30 giorni dalla data di ricevimento (attestata dal protocollo aziendale) di regolare fattura [...]. E' comunque salva la verifica, da parte delle competenti strutture dell'A.T.E.R., della regolare esecuzione della prestazione affidata: ove necessario, l'A.T.E.R. si riserva sia di contestare l'eventuale inadempienza rilevata, che di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto solo in seguito alla verifica del corretto adempimento di tutte le prestazioni dovute dal prestatore del servizio legale, senza che quest'ultimo abbia titolo per pretendere – per qualsiasi ragione o titolo – alcun compenso supplementare od indennizzo". Inoltre, ex art. 3 del richiamato contratto, "l'A.T.E.R. si riserva di verificare la completa, effettiva e corretta esecuzione della/e prestazione/i affidata/e". Le precisazioni de quibus si rivelano necessarie a fronte delle fatture (fatture nn. **omissis**) inviate dall'avv. **omissis** lo scorso **omissis** – e con scadenza il prossimo 22 maggio – riguardanti l'attività asseritamente prestata dal predetto legale per le posizioni **omissis**; **omissis**; **omissis**; **omissis** e **omissis**.

Con Prot. n. **omissis**, A.T.E.R., stante i mancati riscontri da parte del legale alle reiterate richieste di aggiornamenti inviate via e-mail, era costretta ad inviare all'avv. **omissis** formale richiesta di aggiornamento in merito alle posizioni affidate al predetto difensore con contestuale richiesta di copia degli atti e dei documenti in possesso dello stesso.

Per quanto concerne la posizione **omissis** solamente con comunicazione d.d. **omissis** (ns Prot. n. **omissis**) l'avv. **omissis** riferiva che "sto provvedendo per fissare una nuova data di accesso, non essendosi perfezionata la procedura per quello previsto a novembre 2023". Ad una disamina più approfondita della fattispecie, però, emergeva come la posizione de qua fosse stata assegnata all'avv. **omissis** nel mese di ottobre 2017 e, venute meno le trattative intercorse con il signor **omissis**, il predetto difensore otteneva dal Tribunale di Treviso, in data **omissis**, la convalida dello sfratto per morosità intimato (Tribunale di Treviso, **omissis**) e il decreto ingiuntivo (**omissis**) in forza del quale era ingiunto all'esecutato di pagare la somma pari ad € 8.854,22= oltre ad interessi legali, canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto e alle spese di lite. Quanto al decreto ingiuntivo, si evidenzia come lo stesso non sia mai stato notificato al debitore divenendo, pertanto, inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c.. A febbraio 2022 l'avv. **omissis** notificava al signor **omissis** un primo atto di precetto per il rilascio dell'immobile, ma non procedeva con il promovimento della relativa azione esecutiva. A luglio 2023 l'avv. **omissis**, a seguito di una richiesta di aggiornamenti in merito alla procedura esecutiva intrapresa, riferiva che "la posizione è stata trascurata ed è ferma da tempo", seguiva, pertanto, nel mese di agosto 2023 la notifica di un atto di precetto per rilascio immobile in rinnovazione e la fissazione, ex art. 608 c.p.c., del primo accesso per il giorno 24.11.2023. Per non meglio precisate ragioni, l'avv. **omissis** ometteva di presentare all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Treviso i titoli necessari per consentire all'Ufficiale Giudiziario di recarsi presso l'immobile locato al signor **omissis** e dare seguito alla procedura di rilascio dell'immobile. Di tale inadempienza A.T.E.R. veniva a conoscenza solamente a gennaio 2024 quando l'avv. **omissis**, a seguito di reiterati solleciti da parte dell'Ufficio Condomini e Morosità, informava di aver portato alla notifica, dapprima un nuovo atto di precetto in rinnovazione, poi, l'avviso di sloggio indicante quale primo accesso il 9 aprile 2024.

A fine febbraio, essendo venuto meno il necessario rapporto fiduciario che deve sussistere tra il proprio difensore e l'assistito, A.T.E.R. chiedeva all'avv. **omissis** la restituzione del fascicolo e quest'ultima dichiarava di rinunciare al mandato a suo tempo conferitole e presentava un preavviso di parcella per l'attività

prestata pari ad **omissis**, preavviso non saldato da A.T.E.R., al quale seguiva, in data 22 aprile 2024, l'emissione della fattura n. **omissis**.

Nelle more la posizione è stata assegnata ad altro legale e ad oggi risulta fissata, per quanto riguarda la procedura esecutiva volta al rilascio dell'immobile il secondo accesso per il prossimo 21 maggio 2024. Per quanto concerne l'attività di recupero del credito, invece, ad oggi pari ad **omissis**, sarà necessario procedere con il promovimento di un nuovo ricorso per ingiunzione.

Peraltro è emerso come per la medesima attività, l'avv. **omissis** avesse già presentato la fattura n. **omissis**, già saldata (**omissis**). Si precisa, inoltre, come per il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'avv. Secoli nel procedimento di sfratto, A.T.E.R. abbia corrisposto all'Erario la somma pari ad **omissis** quale imposta di registro (**omissis**). Peraltro nel preavviso presentato a febbraio 2024 sono inserite due voci **omissis** a titolo di spese – copie, spese postali e fascicolazione; **omissis** spese esenti) che non si comprendono per le ragioni meglio precisate nella relazione allegata.

In relazione alla posizione **omissis** si evidenzia come la posizione fosse stata assegnata all'avv. **omissis** nel mese di ottobre 2017, difensore che provvedeva, ad agosto 2018 a depositare un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della signora **omissis** che non è stato possibile notificare in quanto l'Ufficiale Giudiziario dava atto del fatto che “giunto all'indirizzo indicato rinvengo la signora **omissis** ed il signor **omissis**, figli, i quali dichiarano di non poter ricevere l'atto in quanto la madre **omissis** è deceduta in data **omissis**”. Solamente a giugno 2022, a seguito di richiesta di aggiornamenti da parte di A.T.E.R., l'avv. **omissis** suggeriva di “procedere con la richiesta di un nuovo decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi, obbligati solidali ai sensi dell'art. 38 L. 39/2017”. Seguiva tempestivo riscontro da parte di A.T.E.R. che evidenziava al legale l'impossibilità di procedere nei termini suggeriti non sussistendone i presupposti – entrambi i figli risultavano usciti dal nucleo da molti anni – e, di conseguenza, gli stessi potevano essere aggrediti solo in qualità di eredi. Ad ottobre 2023, stante il persistere del silenzio da parte del difensore, A.T.E.R. chiedeva nuovamente aggiornamenti in merito e l'avv. **omissis** riferiva che “in effetti la pratica era rimasta in sospeso. Ero riuscita qualche tempo fa a contattare la signora **omissis** che mi aveva riferito di aver rinunciato all'eredità della madre, riservandosi di mandarmi la relativa documentazione (che poi non è mai stata consegnata). Ho già provveduto a mandare diffida finalizzata al recupero del credito, di cui allego copia. Mi scuso per il ritardo”. Ad oggi il credito vantato da A.T.E.R. per la posizione in oggetto ammonta ad € 8.549,33=. Per l'invio della diffida agli eredi (diffida inviata in data 7.11.2023) l'avv. **omissis** ha emesso la fattura n. **omissis** per l'importo di **omissis**, fattura ad oggi non pagata.

Per quanto concerne, invece, la posizione **omissis**, nel mese di settembre 2018, l'avv. **omissis** depositava innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso ricorso per ingiunzione di pagamento e otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. **omissis** per la somma pari ad **omissis** (ad oggi il credito vantato da A.T.E.R. ammonta ad **omissis**). A seguito dell'omessa notifica del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto ingiuntivo stante l'intervenuto trasferimento del signor **omissis**, il prefato atto era notificato al debitore solamente in data 3 giugno 2019, dunque, oltre il termine di sessanta (60) giorni di cui all'art. 644 c.p.c.. A giugno 2022 A.T.E.R. chiedeva all'avv. **omissis** di procedere con il promovimento dell'azione esecutiva a carico del signor **omissis** e, con Prot. n. **omissis** si chiedevano al legale aggiornamenti in merito. Solamente con e-mail di data 16.01.2024 l'avv. **omissis** riscontrava la predetta richiesta trasmettendo la documentazione in suo possesso ed affermando che “è stato notificato il precetto e mi appresto a depositare istanza ex art. 492-bis c.p.c.”. Dall'esame della documentazione emergeva l'irregolarità della notifica e con Prot. n. **omissis** si chiedevano all'avv. **omissis** chiarimenti in merito alla notifica del ricorso per ingiunzione avvenuta solo a giugno 2019; chiarimenti in ordine al fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato o meno dichiarato esecutivo dall'Ufficio del Giudice di Pace e sull'omessa notifica al debitore di un atto di precetto. Con Prot. n. **omissis** l'avv. **omissis** replicava di aver tentato più volte di addivenire ad un accordo con il signor **omissis** senza riuscirvi stante le peculiari condizioni dello stesso e di aver procrastinato – in accordo con Ater – la procedura esecutiva a fronte del fatto che il debitore avesse già rilasciato l'alloggio. Riferiva altresì di aver dato priorità ad altre posizioni. A febbraio 2024 l'avv. **omissis** procedeva con la notifica di un atto di precetto, ma resta da capire se il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'Ufficio del Giudice di Pace possa essere considerato un

valido titolo esecutivo e, di conseguenza, consenta il promovimento di un'azione esecutiva senza esporre A.T.E.R. al rischio di opposizioni di sorta.

Per l'attività de qua l'avv. **omissis** ha emesso la fattura n. **omissis** per l'importo di **omissis**, importo comprensivo di **omissis** a titolo di compenso per il procedimento monitorio, **omissis** per la redazione dell'atto di precetto ed **omissis** a titolo di spese anticipate esenti, fattura allo stato non pagata. Si rileva, però, come con liq. n. **omissis** A.T.E.R., mediante F24, abbia corrisposto marca e contributo unificato per il ricorso per ingiunzione per complessivi **omissis**. Successivamente con liquidazione n. **omissis** A.T.E.R. abbia nuovamente pagato il predetto importo sempre a titolo di marca e contributo unificato e che, con la liq. **omissis** sia stata pagata all'avv. **omissis** la fattura n. **omissis** pari ad **omissis** di cui **omissis** a titolo di compenso per la redazione del ricorso per ingiunzione oltre ad **omissis** a titolo di spese esenti.

Per la posizione **omissis**, invece, l'avv. **omissis** ha emesso la fattura n. **omissis** per l'importo di **omissis** relativa al compenso per la redazione e notifica di un atto di precetto. Non si ravvisano motivi ostativi al pagamento della predetta fattura che, ad oggi, è ancora in sospeso.

La posizione **omissis** è stata assegnata all'avv. **omissis** nel 2017 e solo nel 2021 il legale riferiva che "l'immobile è stato liberato. Per il recupero del credito bisognerà agire nei confronti del figlio della signora, **omissis**". A.T.E.R., su richiesta del legale, procedeva a trasmettere alla stessa copia del contratto di locazione nel mese di novembre 2021 e a giugno 2022 chiedeva aggiornamenti in merito all'emissione del decreto ingiuntivo. Seguiva comunicazione dell'avv. **omissis** che informava del fatto che a breve avrebbe provveduto al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento. A giugno 2023, stante il persistente silenzio dell'avv. **omissis**, erano chiesti nuovamente aggiornamenti in merito al recupero del credito ed il legale riferiva che si era deciso di procedere con ricorso per ingiunzione nei confronti della signora e del di lei figlio. Solamente a ottobre 2023 l'avv. **omissis** depositava il ricorso per ingiunzione chiedendo il pagamento degli interessi al tasso moratorio anziché legale e non spiegando il fondamento della solidarietà tra gli obbligati. Il decreto ingiuntivo era emesso nei confronti della sola signora **omissis** in data 7.12.2023 e in data 4.01.2024, all'ennesima richiesta di aggiornamenti da parte di A.T.E.R., l'avv. **omissis** riferiva che "nonostante la domanda avanzata nel ricorso depositato, il Giudice ha emesso il decreto ingiuntivo esclusivamente nei confronti della signora **omissis** (e non nei confronti del figlio **omissis**). Sto predisponendo istanza di correzione di errore materiale, trattandosi evidentemente di una dimenticanza del Giudice". A.T.E.R. chiedeva più volte aggiornamenti e copia dell'istanza di correzione dell'errore materiale depositata dall'avv. **omissis** che, solamente in data 23.02.2024, consegnava un parere sul mancato deposito della prefata istanza affermando che "il signor **omissis** [...] pur facendo parte del nucleo familiare della madre, non ha sottoscritto il contratto, né vi è alcun riferimento nell'atto ad una sua responsabilità solidale. Infine, non risulta da alcun documento che alla signora **omissis**, o al signor **omissis** sia stato reso noto questa clausola delle condizioni generali di contratto applicate dal locatario") con la precisazione di non aver provveduto nei termini alla notifica del d.i. in quanto "la tardività della stessa può essere fatta valere solo con opposizione a d.i. da parte della debitrice".

Per l'attività espletata, l'avv. **omissis** ha emesso la fattura n. **omissis** chiedendo il pagamento della somma pari ad **omissis**, importo comprensivo di **omissis** a titolo di non meglio precisate spese sostenute dal legale. A fronte delle problematiche emerse, la posizione è stata affidata ad un nuovo legale che, prudenzialmente, ha ritenuto corretto procedere con la richiesta di un nuovo decreto ingiuntivo e la fattura non è stata ancora saldata.

L'avv. **omissis**, infine, ha presentato un preavviso per **omissis** così articolato: **omissis** per la posizione **omissis**; **omissis** per la posizione **omissis** ed **omissis** per la posizione **omissis**. A tale preavviso, allo stato, non è seguita l'emissione di alcuna fattura anche perché trattasi di spese esenti per le quali l'avv. **omissis** dovrebbe fornire delle pezze giustificative.

In conclusione, per le posizioni sopra brevemente illustrate, è necessario decidere se procedere, entro il **omissis**, al pagamento delle fatture nn. **omissis** trasmesse dall'avv. **omissis** per l'attività dalla stessa asseritamente prestata e se sussistano o meno i presupposti per promuovere nei confronti del prefato legale un'azione di responsabilità professionale ovvero ogni altra azione ritenuta opportuna per tutelare le ragioni di A.T.E.R..

Udita la relazione del Direttore

Il Consiglio di Amministrazione

- al fine di poter dimostrare il corretto operato di A.T.E.R. laddove lo stesso fosse sottoposto al controllo di Organi Terzi, ritiene opportuno procedere con il conferimento di apposito incarico ad un legale al fine di poter valutare non solo la correttezza dell'operato dell'avv. **omissis**, ma anche se vi siano o meno ragioni che ostino all'immediato pagamento delle fatture nn. **omissis** emesse dal legale,
- ritenuto di condividere ed approvare quanto esposto dal Direttore;
- a voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Direttore di procedere con il conferimento di apposito incarico ad un legale al fine di poter valutare non solo la correttezza dell'operato dell'avv. **omissis** ed il promovimento di ogni e creduta azione nei confronti della stessa al fine di tutelare le ragioni di A.T.E.R., ma anche se vi siano o meno ragioni che ostino all'immediato pagamento delle fatture nn. **omissis** emesse dal legale;
2. di conferire tale incarico alla prof.ssa avv. Carola Pagliarin del Foro di Padova;
3. che siano adattati dai competenti Uffici tutte le attività necessarie sia al fine del conferimento di apposito incarico alla prof.ssa avv. Carola Pagliarin del Foro di Padova sia al fine della trasmissione al legale incaricato di tutti gli atti e di tutta la documentazione necessaria per poter esperire l'incarico conferito.